Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 luglio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 200 DEL 23 LUGLIO 1980:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(5853)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **355**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino alla stessa facoltà dell'Università di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di estetica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino del 9 marzo 1978 e del 27 aprile 1979 che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di estetica dell'Università di Perugia;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia del 26 giugno 1978 e del 22 marzo 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di estetica dell'Università stessa al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di estetica dell'Università di Torino risulta attualmente ricoperto dal dott. Sergio Givone e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra corrispondente della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di estetica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692, è attribuito, unitamente al titolare dott. Sergio Givone, alla cattedra di estetica della facoltà corrispondente dell'Università di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1980, n. **356**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti dagli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 173, secondo comma, dello statuto dell'Università di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1126, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, è modificato nel senso che il numero massimo di allievi iscrivibili è di sessantadue complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 2.

L'art. 232, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è modificato nel senso che il numero massimo dei posti per detta scuola è fissato in cinquantanove per l'intero corso degli studi.

Art. 3.

L'art. 252 dello statuto dell'Università di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1140, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è modificato nel senso che il numero complessivo degli specializzandi, in ogni caso, non può superare i settantacinque.

Art. 4.

L'art. 423 dello statuto dell'Università di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1126, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, è modificato nel senso che il numero massimo degli allievi iscrivibili è di ventiquattro complessivamente per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **357**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina alla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, adottata il 23 febbraio 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di clinica neurologica « R » della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, adottata il 31 ottobre 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica « R » della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 909 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Roberto Cotrufo e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra « R » della stessa facoltà dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, è attribuito, unitamente al titolare dott. Roberto Cotrufo,

alla cattedra di clinica neurologica « R » della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **358.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno del 12 giugno 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di storia del diritto romano dell'Università stessa al fine di sopperire alla carenza di organico di assistenti e per far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facolta di lettere e filosofia dell'Università di Salerno del 28 giugno 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia del diritto romano della facoltà di giurisprudenza della stessa Università;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di storia romana dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dott. Lucio De Giovanni e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di storia del diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito unitamente al titolare dott. Lucio De Giovanni, alla cattedra di storia del diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 318

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neotimolo », nella confezione 12 supposte da g 3 e della relativa serie per uso pediatrico da g 1,5 nella confezione 12 supposte, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, in Brescia. (Decreto di revoca n. 6060/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 ottobre 1962, con i quali venne registrata ai numeri 14713 e 14713/1 la specialità medicinale denominata « Neotimolo », nella confezione 12 supposte da g 3 e la relativa serie per uso pediatrico da g 1,5 nella confezione 12 supposte, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco n. 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neotimolo », nella confezione 12 supposte da g 3 e della relativa serie per uso pediatrico da g 1,5 nella confezione 12 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 14713 e 14713/1 in data 5 ottobre 1962, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Bresca, via Spalto S. Marco n. 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6551)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Angifarm », 2 e 3 supposte × g 0,500 e della relativa serie 3 supposte × g 0,250 uso pediatrico, della ditta Sidus S.p.a., in Roma, successivamente acquistata dalla ditta Labif - Medicinali Zatta S.r.l., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6058/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 novembre 1958, 20 aprile 1959, 20 agosto 1959, 1° luglio 1960, 5 dicembre 1961, 19 settembre 1964 e 11 novembre 1966, con i quali vennero registrate ai numeri 14434 e 14434/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Angifarm », 2 e 3 supposte × g 0,500 e la relativa serie 3 supposte × g 0,250 uso pediatrico, a nome della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale n. 00454010588, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 5 novembre 1973, registrata a Brescia il 7 gennaio 1974, al n. 65), vol. 151, colla quale la suddetta specialità medicinale è stata acquistata dalla ditta Labif - Medicinali Zatta S.p.a., con sede in Firenze, via Pontassieve, 6, codice fiscale n. 00512010489;

Atteso che per il prodotto di cui trattasi questo Ministero non ha perfezionato il trasferimento di autorizzazione richiesto dalla ditta acquirente, essendo in corso per il prodotto stesso procedimento di revoca;

Considerato che, in base all'esame dei dati provenienti dalla letteratura scientifica, è stato rilevato un assorbimento per via rettale degli antibiotici appartenenti al gruppo della tetraciclina molto scarso ed incostante così da non permettere il raggiungimento di livelli ematici sicuramente attivi con notevole rischio di favorire la selezione di mutanti tetraciclino-resistenti;

Considerato, altresì, che la specialità medicinale suddetta è un antibiotico contenente tetraciclina per via rettale e appartenente quindi al gruppo di antibiotici suddetto, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 8 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 gennaio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Angifarm », 2 e 3 supposte × g 0,500 e della relativa serie 3 supposte × g 0,250 uso pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 14434 e 14434/1 in data 20 novembre 1958, 20 gennaio 1959, 20 agosto 1959, 1° luglio 1960, 5 dicembre 1961, 19 settembre 1964 e 11 novembre 1966, a nome della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1496, codice fiscale numero 00454010588, e successivamente acquistata dalla ditta Labif - Medicinali Zatta S.r.l., con sede in Firenze, via Pontassieve, 6, codice fiscale n. 00512010489.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6549)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Digiphos », 5 fiale da ml 2,5, 5 fiale da ml 5 (serie), 30 compresse (categoria), flacone da ml 10 di gocce (categoria) e 5 supposte (categoria), della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6067/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 19 giugno 1961, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 19138, 19138/1, 19138/A, 19138/B e 19138/C, a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Biella n. 8, codice fiscale numero 00747030153, la specialità medicinale denominata « Digiphos », 5 fiale da ml 2,5, 5 fiale da ml 5 (serie), 30 compresse (categoria), flacone da ml 10 di gocce (categoria) e 5 supposte (categoria), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che l'associazione appare irrazionale date le difficoltà di maneggevolezza del componente cardiocinetico come contestato alla ditta in data 4 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Digiphos », 5 fiale da ml 2,5 5 fiale ml 5 (serie), 30 compresse (categoria), flacone da ml 10 di gocce (categoria) e 5 supposte (categoria), registrata ai numeri 19138, 19138/1, 19138/A, 19138/B e 19138/C in data 19 giugno 1961, a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Biella n. 8, codice fiscale numero 00747030153.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6570)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Casa verde », in Sorrento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 27 febbraio 1980, con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Casa verde », con sede in Sorrento (Napoli);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Casa verde », con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito notaio Fulvio Pinto in data 17 giugno 1961 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Imperato Ferdinando ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

p. *Il Ministro*: CAMPAGNOLI

(6683)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Casali della Moletta », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 7 marzo 1980, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Casali della Moletta », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Casali della Moletta », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Papi di Valmontone di Roma in data 29 luglio 1970 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giorgio Vasi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

p. *Il Ministro*: CAMPAGNOLI

(6684)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Maestri comacini » a r.l., in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del tribunale di Como in data 14 gennaio 1980 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa « Maestri comacini » a r.l., con sede in Como;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in oggetto alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Maestri comacini » a r.l., con sede in Como, costituita per rogito notaio Corrado Giannotti del 21 ottobre 1971, rep. n. 122.278, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giorgio Cavalca ne è nominato commissario liquidatore.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6682)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Vista la nota con la quale il dott. Pietro Vestri, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini, si è dimesso dall'incarico;

Vista la nota n. 165 del 18 marzo 1980, con la quale l'Unione regionale del commercio e turismo della Toscana ha designato il cav. Vinicio Cantini quale proprio rappresentante in sostituzione del dott. Pietro Vestri;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il cav. Vinicio Cantini è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana, in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del commercio e attività affini ed in sostituzione del dott. Pietro Vestri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(6749)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25 del testo unico per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 5, terzo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415;

Visto l'art. 14-*bis* della legge 24 luglio 1978, n. 388, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, concernenti misure fiscali urgenti;

Viste le richieste delle ditte intese ad ottenere l'esonero, ai sensi del predetto art. 5, terzo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415, dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico per il deposito di alcole etilico denaturato;

Ritenuta l'opportunità di fissare criteri obiettivi e generali ai fini della concessione del citato esonero;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte che detengono nei propri locali di vendita o magazzini di deposito alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato, in quantità superiore a litri 300, già confezionato in recipienti ermeticamente chiusi di capacità non superiore a litri 2, sono esonerate, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415, dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli seguenti, previa domanda agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio.

Art. 2.

I recipienti contenenti l'alcole etilico denaturato con denaturante generale dello Stato dovranno recare all'esterno, in modo chiaro e visibile, la denominazione della ditta confezionatrice, il luogo dove è situato l'opificio di confezionamento, il numero della relativa licenza rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, l'indicazione che trattasi di alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato, il quantitativo idrato ed il grado alcolico.

Art. 3.

L'alcole denaturato con il denaturante generale dello Stato, condizionato nei modi sopra specificati, dovrà essere ricevuto nei locali di vendita o magazzini di deposito in quantitativi non inferiori a litri 50, scortato dalla relativa bolletta di legittimazione, detenuto in quantità complessiva non superiore a litri 5.000, ed esitato nelle confezioni originali in minuta vendita.

Nei locali di deposito o di vendita di cui al comma precedente non può essere detenuto alcole allo stato sfuso.

Art. 4.

Per l'esercizio dei depositi o locali di vendita di cui sopra, resta fermo l'obbligo della denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e del pagamento del relativo diritto di licenza previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

L'inosservanza delle norme dettate con il presente decreto o di disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti comporta l'immediata revoca dell'esonero di cui all'art. 1 salva l'applicazione delle penalità previste dalle predette disposizioni.

Art. 6.

Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni precedente decreto per singole autorizzazioni accordate in merito, deve intendersi revocato.

Restano ferme tutte le prescrizioni vigenti in materia di confezionamento e vendita del particolare prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(6845)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 18 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	830,05	830,05	830 —	830,05	830 —	—	829,95	830,05	830,05	830 —
Dollaro canadese . . .	721,30	721,30	720,75	721,30	720,80	—	720,50	721,30	721,30	721,30
Marco germanico .	475,95	475,95	476 —	475,95	475,90	—	476 —	475,95	475,95	475,95
Fiorino olandese . . .	435,31	435,31	435,40	435,31	43 ,40	—	435,60	435,31	435,31	435,30
Franco belga . .	29,714	29,714	29,72	29,714	29,70	—	29,71	29,714	29,714	29,71
Franco francese	204,81	204,81	205,1	204,81	204,85	—	204,90	204,81	204,81	204,80
Lira sterlina . .	1970,75	1970,75	1972 —	1970,75	1970,60	—	1970,65	1970,75	1970,75	1970,75
Lira irlandese .	1786 —	1786 —	1787 —	1786 —	1787,40	—	1787 —	1786 —	1786 —	—
Corona danese .	153,78	153,78	153,80	153,78	153,75	—	153,75	153,78	153,78	153,77
Corona norvegese .	172,50	172,50	172,60	172,50	172,60	—	172,70	172,50	172,50	172,50
Corona svedese .	201,69	201,69	201,75	201,69	201,65	—	201,53	201,69	201,69	201,65
Franco svizzero .	516,49	516,49	516,35	516,49	516,90	—	516,30	516,49	516,49	516,45
Scellino austriaco . .	67,045	67,045	67,10	67,045	67 —	—	67,098	67,045	67,045	67 —
Escudo portoghese . .	16,39	16,39	17,10	16,39	17,375	—	16,90	16,39	16,39	16,39
Peseta spagnola	11,682	11,682	11,64	11,682	11,65	—	11,686	11,682	11,682	11,68
Yen giapponese . .	3,787	3,787	3,80	3,787	3,75	—	3,783	3,787	3,787	3,78

Media dei titoli del 18 luglio 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,900
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	87,200
» 5,50% » » 1968-83 .	84,325
» 5,50% » » 1969-84 . .	81,675
» 6% » » 1970-85 . .	79,200
» 6% » » 1971-86 . .	77,350
» 6% » » 1972-87 .	73 —
» 9% » » 1975-90 .	75,600
» 9% » » 1976-91 . .	77,400
» 10% » » 1977-92 .	83,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80.	99,200
» » » » 1-10-1978/80.	99,600
» » » » 1- 3-1979/81. .	98,950
» » » . » 1- 7-1979/81.	99,050
» » » » 1-10-1979/81. .	97,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81.	97 —
» » » » 1- 5-1979/82.	98,200
» » » » 1- 7-1979/82.	97,10
» » » » 1-10-1979/82.	97,700
» » » » 1- 1-1980/82.	99,200
» » » » 1- 1-1980/83.	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981 . .	97,375
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982 .	86,700
» » Pol. 12% 1- 1-1982 .	95,850
» » » 12% 1- 4-1982 .	95 —
» » » 12% 1-10-1983 . .	93,100
» » » 12% 1- 1-1984 . .	92,700
» » » 12% 1- 4-1984 .	92,800
» » » 12% 1-10-1984 . .	92,425
» » » 12% 1-10-1987 . . .	90,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	830 —
Dollaro canadese	720,90
Marco germanico	475,975
Fiorino olandese	435,455
Franco belga	29,712
Franco francese	204,855
Lira sterlina	1970,70
Lira irlandese	1786,50
Corona danese	153,765
Corona norvegese	172,60
Corona svedese	201,61
Franco svizzero	516,395
Scellino austriaco	67,071
Escudo portoghese	16,645
Peseta spagnola	11,684
Yen giapponese	3,785

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 4 giugno 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «Impiegati S. Eustacchio» a r.l., in Brescia, costituita per rogito Stivala in data 24 marzo 1952, rep. n. 9451, reg. soc. n. 4439;

2) società cooperativa edilizia «Elena», in Vicenza, costituita per rogito D'Ercole in data 4 giugno 1971, rep. n. 8892, reg. soc. n. 5543;

3) società cooperativa edilizia «Villaggio degli Studi» a r.l., in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Ziliotto in data 17 settembre 1970, rep. n. 824, reg. soc. n. 824;

4) società cooperativa edilizia S. Marco a r.l., in Montegalda (Vicenza), costituita per rogito Tedescan in data 11 marzo 1971, rep. n. 2711, reg. soc. n. 5495;

5) società cooperativa edilizia «Edilfamiglia Montorso Vicentino» a r.l., in Montorso Vicentino (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 17 giugno 1971, rep. n. 5548, reg. soc. n. 5548;

6) società cooperativa edilizia «Scledum» a r.l., in Schio (Vicenza), costituita per rogito Valmarana in data 6 febbraio 1971, rep. n. 67278, reg. soc. n. 5489;

7) società cooperativa edilizia «Stelvio» a r.l., in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Conigliani in data 4 febbraio 1971, rep. n. 732, reg. soc. n. 5458;

8) società cooperativa edilizia «Tiziano» a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 9 marzo 1972, rep. n. 4085, reg. soc. n. 5410;

9) società cooperativa edilizia «Calatafimi» a r.l., in Roma, costituita per rogito Massimi in data 5 marzo 1975, rep. n. 1802, reg. soc. n. 1497/75;

10) società cooperativa edilizia «Nuovo Umanesimo Campania 12ª», a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 1° aprile 1974, rep. n. 440735, reg. soc. n. 1000;

11) società cooperativa edilizia di produzione e lavoro «I.PR.E.I.S. - Istituto di programmazione economica industriale e sociale» a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 3 luglio 1974, rep. n. 318839, reg. soc. n. 1530;

12) società cooperativa edilizia «Desiderio» a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sica in data 11 ottobre 1956, rep. n. 41292, reg. soc. n. 857;

13) società cooperativa agricola «Vincenzo Galiani» a r.l., in Montoro Superiore (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 7 ottobre 1954, rep. n. 4558, reg. soc. n. 628;

14) società cooperativa edilizia «Alessia» a r.l., in Salerno, costituita per rogito Barela in data 6 luglio 1971, rep. n. 7593, reg. soc. n. 4530;

15) società cooperativa edilizia «La Pineta» a r.l., in Pellezzano (Salerno), costituita per rogito Barela in data 28 giugno 1973, rep. n. 11529, reg. soc. n. 5160;

16) società cooperativa edilizia «Parva Domus» a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 3 marzo 1953, rep. n. 8983, reg. soc. n. 628;

17) società cooperativa edilizia «Primavera Felix» a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 1° aprile 1954, rep. n. 2427/687, reg. soc. n. 656;

18) società cooperativa edilizia «La Stellata» a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 25 settembre 1964, rep. n. 36500, reg. soc. n. 898;

19) società cooperativa di pesca «Lago di Campotosto» a r.l., in Campotosto (L'Aquila), costituita per rogito Trecco in data 13 marzo 1967, reg. soc. n. 920, rep. n. 46097/7865;

20) società cooperativa di produzione e lavoro «Acquafredda» a r.l., in Scoppito (L'Aquila), costituita per rogito Galeota in data 2 marzo 1959, rep. n. 8366/1554, reg. soc. n. 753;

21) società cooperativa edilizia «San Platano» a r.l., in Villaspeciosa (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 7 gennaio 1974, rep. n. 10465, reg. soc. n. 6353;

22) società cooperativa edilizia «Flamajre» a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Falchi in data 4 maggio 1964, rep. n. 6479, reg. soc. n. 3672;

23) società cooperativa di produzione e lavoro «Barcaiuoli fra Marittimi» a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 7 marzo 1968, rep. n. 24003, reg. soc. n. 4497;

24) società cooperativa edilizia «La sgobbata» a r.l., in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 13 febbraio 1975, rep. n. 9380, reg. soc. n. 6977;

25) società cooperativa edilizia «Saturno» a r.l., in Policoro (Matera), costituita per rogito Ricciardulli in data 19 dicembre 1970, rep. n. 20965, reg. soc. n. 11/71;

26) società cooperativa edilizia «Raggio di Luna» a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scarnajenghi in data 4 settembre 1973, rep. n. 105136, reg. soc. n. 2093;

27) società cooperativa edilizia Stradella a r.l., in Figline Vegliaturo (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 13 settembre 1974, rep. n. 29, reg. soc. n. 2198;

28) società cooperativa agricola Africo Nuovo a r.l., in Africo Nuovo (Reggio Calabria), costituita per rogito Della Monica in data 1° luglio 1967, rep. n. 10, reg. soc. n. 319;

29) società cooperativa edilizia L'Avvenire a r.l., in Bivongi (Reggio Calabria), costituita per rogito Labbadia in data 10 marzo 1965, rep. n. 909, reg. soc. n. 298;

30) società cooperativa agricola tra Produttori di fiori destinati alla estrazione di essenze a r.l., in Bruzzano (Reggio Calabria), costituita per rogito Celentano in data 1° settembre 1967, rep. n. 2867, reg. soc. n. 322;

31) società cooperativa edilizia Torre a r.l., in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Labbadia in data 19 febbraio 1967, rep. n. 2581, reg. soc. n. 315;

32) società cooperativa edilizia Cosmo a r.l., in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Polifroni in data 24 dicembre 1965, rep. n. 31656, reg. soc. n. 304;

33) società cooperativa edilizia La Cattolica, in Stilo (Reggio Calabria), costituita per rogito Labbadia in data 10 marzo 1965, rep. n. 910, reg. soc. n. 299;

34) società cooperativa edilizia House Cooperativa a r.l., in Sassari, costituita per rogito Soldani in data 26 marzo 1975, rep. n. 1292, reg. soc. n. 2462;

35) società cooperativa edilizia Elixir a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Ghialdi in data 29 marzo 1971, rep. n. 76221, reg. soc. n. 2020.

(6627)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monfalcone.

Con decreto 12 giugno 1980, n. 775, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, il decreto interministeriale 5 ottobre 1978, n. 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 355, del 21 dicembre 1978, è stato così rettificato:

E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della porzione di terreno della roggia Schiavetti in comune di Monfalcone (Gorizia) segnato nel catasto del comune medesimo alla partita tavolare n. 1 particella 918/1 corrispondente alla nuova particela 5076 (e non 5067) della superficie di mq 1530 ed indicato nella copia di mappa rilasciata l'11 ottobre 1977 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia.

(6855)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Sassari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Sassari 18 giugno 1980, n. S/513-1.14.6, l'Università degli studi di Sassari è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Sassari, via Milano, 17, piano quarto, di proprietà del prof. Castiglia Giuseppe, al prezzo di L. 70.000.000, a condizione che vengano preventivamente estinte eventuali quote di mutuo da parte dei venditori, da destinare all'opera universitaria dell'Università medesima, al fine di consentire l'ampliamento del numero degli alloggi a disposizione della popolazione studentesca dell'Ateneo.

(6760)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi dell'elaborazione della informazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, ed in particolare l'art. 3, secondo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Visto il foglio n. 25354 del 19 aprile 1980, con il quale l'Accademia navale chiede che venga posta a concorso la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi di elaborazione della informazione non assegnata col precedente concorso (decreto ministeriale 1° settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 20 gennaio 1977) per inidoneità dei candidati;
Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante della Accademia navale esiste la necessaria disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'Accademia navale per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi dell'elaborazione della informazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico ad un posto di professore straordinario, nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi dell'elaborazione della informazione.
Il concorso è per titoli. E' tuttavia facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) essere forniti di laurea universitaria;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
d) aver sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso e, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 9ª Divisione, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;
7) la propria posizione riguardo gli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli interessati, inoltre, sono tenuti ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;
2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;
3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'avere insegnato presso l'Accademia navale per almeno cinque anni;
4) copia in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (laurea, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengano di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

Presidente:
un ufficiale ammiraglio;

Membri:

due professori di ruolo dell'Accademia navale;

due professori ordinari di Università, insegnanti della materia messa a concorso (uno di essi può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini).

Segretario senza voto:

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione.

Art. 6.

I lavori della commissione esaminatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);.

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora i candidati siano affetti da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra od assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengano a classi non ancora chiamate alle armi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione, a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente debbono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio) nonché copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, se risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Accademia navale ed avrà diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado ed anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Per ciò che è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1980
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 34

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - *Sezione I* - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi dell'elaborazione della informazione.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il .

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di . . (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . . rilasciato da . . . . nell'anno accademico . . . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo:

Data, . .

Firma (5) . . .

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando) .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto .,

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo), oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(6763)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente del pronto soccorso, di cui:
- due ad indirizzo medico,
- uno ad indirizzo chirurgico,
- uno ad indirizzo ortopedico,
- uno ad indirizzo oculistico,

con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(2414/S)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(2407/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(2408/S)

OSPEDALE DI CARIATI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(2409/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(2410/S)

OSPEDALE DI MARTINA FRANCA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(2411/S)

OSPEDALE CIVILE DI POLICORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Policoro (Matera).

(2412/S)

OSPEDALE « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia,

tutti posti vacanti nella pianta organica dello stabilimento ospedaliero di Pantelleria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(2413/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1980, n. **20**.

Intervento regionale per il finanziamento di opere pubbliche di competenza dei comuni e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'8 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede ai comuni e loro consorzi contributi annui costanti del 5 per cento, per un periodo non superiore ad anni 20, sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) la costruzione, il completamento, la sistemazione, l'ammodernamento e la rettifica di strade comunali;

b) la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento di cimiteri;

c) la costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di municipi e edifici comunali adibiti a centri sociali.

Art. 2.

Qualora gli enti ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte i mutui necessari per l'esecuzione delle opere previste, i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti saranno garantiti dalla Regione con decreto del presidente della giunta regionale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, la giunta regionale, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva esecuzione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituita agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 3.

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da una relazione tecnica illustrativa atta a documentare la natura delle opere previste, anche in relazione allo strumento urbanistico vigente, nonché la spesa necessaria per l'esecuzione del progetto eventualmente distinto per stralci funzionali.

Art. 4.

La spesa ammissibile al contributo regionale comprende, oltre al costo delle opere, al pagamento degli espropri e dell'imposta sul valore aggiunto, una quota massima del 7 % per spese tecniche generali e di collaudo ed una quota, non inferiore al 10 %, per imprevisti e revisione prezzi.

Art. 5.

Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla giunta e approvato dal consiglio regionale.

Il programma deve prevedere prioritariamente interventi da attuarsi in zone insufficientemente sviluppate nonché quelli tendenti a completare opere già iniziate o ad assicurare la funzionalità di quelle già eseguite e quelli che garantiscono l'esecuzione di collegamenti con zone di interesse industriale e turistico.

Nella formulazione del programma di cui alla presente legge possono essere inclusi i progetti ammessi a contributo ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19, negli importi aggiornati previsti dal relativo programma, a condi-

zione che i progetti di cui trattasi siano stati presentati dagli enti nei termini prescritti e il relativo finanziamento non abbia avuto luogo per il mancato impegno della spesa.

Il presidente della giunta regionale, dopo l'approvazione del programma, comunica agli enti interessati il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, pena la decadenza del contributo.

Art. 6.

Qualora per motivate ed oggettive necessità l'ente beneficiario del contributo di cui all'art. 1 della presente legge intenda eseguire opere diverse da quelle finanziate, purché comprese tra quelle previste nelle finalità della legge medesima, sulla relativa domanda di devoluzione decide la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 7.

Alla copertura della spesa prevista dalla presente legge in lire 550 milioni per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi al 1980 la spesa troverà copertura nella spesa programmata della categoria IV del titolo IV del bilancio pluriennale 1980-82.

Art. 8.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:	—	—
Cap. 196219760. — Fondo finale di cassa . .	L. 550.000.000	L. 550.000.000
	L. 550.000.000	L. 550.000.000
Variazione in aumento:		
Cap. 044004532. — Contributi in annualità ai comuni, ai consorzi di comuni e alle comunità montane per costruzione, sistemazione e completamento di strade comunali, cimiteri e municipi (capitolo di nuova istituzione) .	L. 500.000.000	L. 500.000.000
Cap. 044004533. — Garanzia fidejussoria (capitolo di nuova istituzione)	» 50.000.000	» 50.000.000
	L. 550.000.000	L. 550.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 aprile 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1980, n. 21.

Formazione dell'anagrafe dell'utenza degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo statale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'*8 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e di quanto disposto dal programma regionale di sviluppo approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, la giunta regionale promuove l'istituzione di una anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica comunque fruenti di contributo statale.

Sulla base dei criteri definiti dal comitato di edilizia residenziale, la giunta regionale è autorizzata a formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale.

Art. 2.

Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo la giunta regionale si avvale del consorzio regionale fra gli I.A.C.P., con il quale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per disciplinare le modalità di affidamento dell'indagine.

Il consorzio regionale fra gli I.A.C.P., oltre alla predisposizione dell'anagrafe, provvederà alla acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) individuare la consistenza e lo stato del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

b) il calcolo del « canone sociale » di locazione ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ovvero dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

d) la verifica dello stato d'uso degli alloggi, con particolare riferimento alla non sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

e) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia pubblica, al fine del pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi;

f) l'individuazione di caratteristiche costruttive e tipologiche delle abitazioni ai fini della predisposizione di nuovi programmi di intervento.

Art. 3.

Al fine di acquisire più ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, l'indagine conoscitiva di cui al precedente articolo è estesa agli immobili ad uso abitazione di proprietà dei comuni, province, I.P.A.B., enti ospedalieri, amministrazioni statali, ancorché non compresi nell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 4.

La pubblicazione e la diffusione dei dati riassuntivi o generali dell'anagrafe è soggetta al preventivo parere della giunta regionale.

Art. 5.

Gli istituti autonomi case popolari territorialmente competenti procederanno alla rilevazione dei dati sulla base di appositi questionari la cui formulazione sarà approvata dalla giunta regionale.

I dati acquisiti devono essere fatti pervenire al consorzio regionale tra gli I.A.C.P. il quale li elaborerà secondo le modalità e i criteri che saranno indicati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 6.

Ciascun I.A.C.P. è tenuto a formare ed a conservare uno schedario dei concorrenti ai bandi generali e speciali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata.

Lo schedario deve contenere, per ciascun concorrente, le seguenti notizie:

a) il numero progressivo di collocazione nella graduatoria;

b) il cognome, il nome, luogo e data di nascita del concorrente;

c) il comune di residenza e il comune sede di lavoro;

d) i punteggi attribuiti e le relative motivazioni;

e) ogni altro elemento utile emerso in sede di assegnazione dei punteggi;

f) l'esistenza dei requisiti di carattere particolare, nel caso di bandi per categorie speciali.

Gli schedari vengono formati dagli I.A.C.P. entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e vengono aggiornati entro 90 giorni dall'aggiornamento delle singole graduatorie da effettuarsi ai sensi dell'art. 9 del 30 dicembre 1972, n. 1035.

Gli schedari provinciali sono unificati a livello regionale a cura della Regione, la quale si avvale del consorzio regionale fra gli I.A.C.P.

Art. 7.

Gli I.A.C.P. provvederanno a trasmettere al Consorzio regionale degli I.A.C.P., per l'unificazione a livello regionale degli schedari previsti dall'art. 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, i dati in loro possesso relativamente ai soci fruenti di contributo dello Stato o di Enti pubblici.

Art. 8.

I soggetti interessati all'indagine di cui alla presente legge sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la rilevazione dei dati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 aprile 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1980, n. **22**.

Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e modifiche alla legge regionale 7 settembre 1979. n. 71, recante: « Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e di gestione delle risorse idriche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'8 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge ha per oggetto la tutela delle acque dall'inquinamento, anche ai fini della valorizzazione delle risorse idriche della Regione, ai sensi di quanto previsto dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, 24 dicembre 1979, n. 650 e dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 71.

Art. 2.

In attuazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la giunta regionale, entro il 31 marzo 1980, sentita la competente commissione consiliare ed i comuni interessati, predispone un primo programma di risanamento delle acque e lo invia al comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Nel programma dovranno essere indicati gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71.

Art. 3.

Spetta al presidente della giunta regionale sentito il parere della commissione tecnica regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57:

a) autorizzare gli scarichi diretti nelle acque del mare, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni e dai consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13, lettera *b*) del n. 2, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 4.

Spetta al dirigente la segreteria regionale per il territorio provvedere a:

a) autorizzare l'attuazione dei programmi presentati dai titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) attestare che il progetto per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici e di depurazione delle acque usate, presentato dai comuni, consorzi intercomunali e comunità montane ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, non contrasti con le disposizioni indicate nel medesimo articolo.

Art. 5.

In attuazione dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è delegato ai sindaci dei comuni della Regione l'esercizio delle misure necessarie a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, è sostituito dal seguente:

« In attuazione dell'art. 4, primo comma, lettera *a*) e dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la giunta regionale predispone un piano di risanamento delle acque articolato come segue:

a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera *a*) e definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera *a*), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale ».

Il piano regionale di risanamento delle acque è predisposto, sentiti i comuni interessati, ed è approvato dal consiglio regionale.

Art. 7.

All'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche e per l'esercizio della direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti, la giunta regionale predispone il progetto della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici e provvede direttamente alla realizzazione del centro di controllo regionale per la raccolta ed elaborazione dei dati di qualità e di quantità dell'acqua, delle principali stazioni di monitoraggio dei dati stessi e del relativo sistema di teletrasmissione.

Le stazioni per il monitoraggio verranno consegnate ai comuni singoli o associati e alle comunità montane, per il controllo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ».

Art. 8.

L'art. 11 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, è sostituito dal seguente:

« In attuazione dell'art. 19, primo comma, ed ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati, e

alle comunità montane, contributi per l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici.

Le modalità per l'erogazione nonché la misura dei contributi saranno fissati con deliberazione della giunta regionale».

Art. 9.

La denominazione del cap. 060006010: «Contributi alle province per installazione e manutenzione della rete dei dispositivi di controllo qualitativo dei corpi idrici» di cui all'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, viene così modificata:

«Spesa per installazione e manutenzione della rete dei dispositivi di controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici».

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 aprile 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1980, n. 23.

Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'8 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto, considerata la fondamentale funzione sociale svolta dalla scuola materna, concede contributi per il funzionamento della scuola materna non statale.

Il contributo è destinato alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi e all'acquisto di materiale didattico e d'uso.

Art. 2.

I contributi, a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che gestiscono scuole materne, sono erogati annualmente dalla giunta regionale, che determina in rapporto al numero delle sezioni funzionanti, l'entità della somma per sezione.

Art. 3.

Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, vanno presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le stesse devono essere corredate da una relazione sulla attività svolta e sullo stato di consistenza dell'edificio e degli impianti, e devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e degli alunni frequentanti alla data della domanda.

Le domande, a convalida dei dati relativi alle sezioni e agli alunni, saranno vistate dall'autorità scolastica competente.

Art. 4.

Per l'anno 1980 le domande di cui all'art. 3 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1980 la spesa di lire 2.000 milioni.

A copertura dell'onere di cui al comma precedente, si procede:

per lire 1.200 milioni mediante riduzione del cap. 196219740: «Fondo globale spese correnti normali» (partita: «Sviluppo servizi sociali») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;

per lire 800 milioni mediante riduzione del cap. 196119720: «Fondo di riserva per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per l'esercizio finanziario 1981 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa degli interventi di cui alla presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 1.200.000.000	—
Cap. 196119720	L. 800.000.000	L. 800.000.000
Fondo finale di cassa . .	—	L. 1.200.000.000
	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 042204412. — Contributi per il funzionamento della scuola materna (capitolo di nuova istituzione)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 aprile 1980

TOMELLERI

(5226)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802000)